

Allegato "A" al n. 26955 della Raccolta

**STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"MARCO GENNAIOLI – ENTE FILANTROPICO"**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituito l’Ente Filantropico “Fondazione Marco Gennaioli - Ente Filantropico”; ove consentito, potrà essere utilizzata la forma abbreviata “Fondazione Gennaioli”.

La dicitura Ente Filantropico sarà utilizzata nella denominazione soltanto al momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazioni del Terzo Settore (RUNTS), di cui all’art. 46 del C.T.S..

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

**ART. 2 – SEDE LEGALE**

La Fondazione ha sede legale in Anghiari (AR), Strada Provinciale della Libbia n. 38. La variazione di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

**ART. 3 – SCOPI**

La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira al principio della solidarietà.

La Fondazione, allo scopo di dare attuazione, in sua memoria, alle aspirazioni del giovane Marco Gennaioli per lo studio e lo sport, avrà la finalità di ideare, patrocinare e realizzare iniziative rivolte a sostegno di giovani in età adolescenziale e post adolescenziale in condizioni disagiate, sotto il profilo fisico, psichico, economico, sociale o familiare e di curare a tal fine nell’intero territorio nazionale, l’organizzazione di attività educative, ideare e realizzare progetti di studio, di ricerca e attività, anche di orientamento sportivo con particolare riguardo alla cultura locale.

La Fondazione come disciplinato dall’art 37 CTS, ha come scopo quello di erogare denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il divieto di svolgere attività diverse se non quelle espressamente connesse e propedeutiche.

Ai fini di cui sopra esercita pertanto le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1, del CTS, lettere d, i, k, l, t, u:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche "attività diverse" da quelle sopraindicate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 4 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La Fondazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

#### **ART. 5 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E VINCOLO DI DESTINAZIONE**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione (art. 8 CTS).

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle strettamente connesse o per l'incremento del patrimonio.

#### **ART. 6 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTI**

Il patrimonio di dotazione della Fondazione è costituito dai beni attribuiti dal Fondatore nell'atto costitutivo, da quelli successivamente pervenuti per lasciti specificatamente destinati dai benefattori a costituire il patrimonio di dotazione e dai beni che vengano, dalla stessa Fondazione, espressamente destinati ad integrazione del patrimonio stesso.

I beni costituenti il patrimonio di dotazione sono destinati a produrre redditi occorrenti per la gestione e per l'attuazione della finalità della Fondazione e non possono essere alienati se non per assoluta necessità.

Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato, oltre che dal reddito dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio di dotazione, dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo dalla Fondatrice e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per: acquisti, eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere connesse per finanziare l'attività e dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria dallo Stato, dalle Regioni o da Enti pubblici in genere e da altri enti anche non territoriali.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi.

Si dà atto che, come previsto dall'art. 3 dell'Atto Costitutivo stipulato dinnanzi al Dottor Gambacorta Carmelo notaio in Sansepolcro, in data 6 aprile 2004, Repertorio n. 83565 Raccolta n. 10715, la Fondatrice, sig.ra Carla Massetti, ha trasferito alla Fondazione la proprietà di vari immobili siti nel Comune di Anghiari, gravati da diritto di superficie in favore della Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo S.c. a r.l.. Tra questi beni, tutti gravati dal diritto di superficie a favore del citato Istituto di Credito, quello contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Anghiari, foglio 74, particella 603, in Viale Antonio Gramsci n.1 e corte circostante è stato concesso in uso alla Fondazione per l'esercizio della sua attività istituzionale (piano terra e primo piano) ed alla fondatrice, Sig.ra Carla Masetti vedova Gennaioli anche per uso personale (secondo piano).

Detto immobile dovrà restare nella piena disponibilità della Fondazione per l'intera durata dell'ente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, potrà utilizzarlo per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per fini di rappresentanza e personali.

#### **ART. 7 - BILANCI**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando richiesto dalla normativa) dell'esercizio precedente.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale dovranno essere sempre accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il bilancio di esercizio è redatto e depositato a norma dell'art. 13 CTS, mentre il bilancio sociale è redatto e depositato a norma degli artt. 14 co. 1 e 39 CTS.

#### **ART. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'Organo di Controllo;
- c) il Revisore legale dei conti (ove obbligatorio).

## **ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri e detiene tutti i poteri di gestione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rappresentati dal Presidente e da due Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, l'incarico scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata in carica.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La rappresentanza legale spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal membro più anziano del Consiglio.

In situazioni di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, ad eccezione dell'approvazione dei programmi scientifici e didattici e dei bilanci. Tali atti urgenti devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio, da convocarsi dal Presidente entro 30 giorni dall'adozione.

Il Presidente è designato dalla Fondatrice, Sig.ra Carla Masetti vedova Gennaioli, che salvo diversa sua volontà, da esprimersi in forma scritta, verrà ricoperto da lei stessa.

Nel caso di impedimento, anche temporaneo o rinuncia della Fondatrice, la stessa ha facoltà di nominare il suo successore alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione, scelto fra i componenti della Famiglia Masetti.

Nel caso che non ci sia alcuna designazione da parte della Fondatrice, il Presidente verrà scelto tra i componenti della Famiglia Masetti previa costituzione di un comitato elettorale composto da tutti i parenti della Fondatrice Signora Carla Masetti fino al quarto grado, senza limiti di numero.

Il predetto comitato elettorale dovrà essere comunque composto da almeno tre membri.

I componenti in vita verranno interpellati dal più anziano di età.

Egli seguirà, negli interPELLI, l'ordine di legge per le successioni legittime rispetto alla fondatrice. Nel caso di più congiunti aventi il medesimo grado di parentela l'interpello seguirà l'ordine di anzianità.

Se non venisse raggiunto detto numero di tre membri fra i parenti della Signora Carla Masetti nell'ambito del quarto grado, si procederà alla nomina dei membri necessari al raggiungimento di tale numero minimo, per chiamata di parenti di grado immediatamente ulteriore. Qualora sussistano più parenti dello stesso grado si procederà a sorteggio.

L'accettazione avrà effetto costitutivo della nomina.

Nel caso di mancata accettazione da parte di tutti i congiunti viventi, la nomina dei tre membri del Comitato Elettorale che dovrà eleggere il Presidente sarà fatta dal Sindaco del Comune di Anghiari.

Relativamente agli altri n. 2 membri del Consiglio Direttivo, un membro del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo - Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Il terzo membro del Consiglio Direttivo è scelto di comune accordo tra la Fondatrice (o dal Comitato Elettorale della Famiglia Masetti, come sopra disciplinato) e il Consiglio di Amministrazione della Banca di Anghiari e Stia.

In mancanza di accordo, il terzo componente sarà eletto dal Sindaco del Comune di Anghiari.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo della Fondazione non potesse essere costituito, le nomine saranno effettuate rispettivamente dalla Banca, dal Sindaco del Comune di Anghiari e dalla Prefettura di Arezzo.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a. Approvazione dei programmi e verifica dei risultati complessivi della gestione;
- b. Approvazione di una relazione annuale sull'attività della Fondazione e sulle linee di sviluppo;
- c. Individuazione dei settori d'intervento della Fondazione ed approvazione delle iniziative al riguardo;
- d. Delegare ai singoli Consiglieri specifici compiti, definendo poteri di firma e di spesa;
- e. Approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale di fine esercizio;
- f. Approvazione dell'eventuale regolamento della Fondazione;
- g. Istituire, su proposta del Presidente, comitati tecnici o consultivi per singoli progetti o settori di attività;
- h. Deliberare sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- i. Deliberare su eventuali modifiche statutarie;
- l. Deliberare sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- m. Nominare l'Organo di Controllo

#### **ART. 10 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da chi fa le veci del segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno dei propri componenti, appositamente designato tramite verbale, specifici compiti per l'attuazione delle proprie delibere.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario anche esterno al Consiglio stesso.

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate, nell'esclusivo interesse della Fondazione.

#### **ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO**

In conformità all'art. 30, comma 1 CTS, la Fondazione istituisce obbligatoriamente un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo se nominato con struttura collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzione di Presidente, ex art. 2397 codice civile.

Ove venga nominato un organo di controllo monocratico, questo deve appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio e di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui agli articoli 14 e 35 del C.T.S..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti dovrà essere dato puntuale riscontro nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

#### **ART. 12 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'obbligo della revisione legale dei conti è stabilito in base ai parametri dell'art. 31 CTS.

La funzione di revisione legale è esercitata da una o più persone fisiche o da una società di iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

La Revisione legale può essere anche conferita all'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del C.T.S. purché tutti i suoi membri siano iscritti al Registro dei Revisori Legali.

#### **ART. 13 – LIBRI SOCIALI**

La Fondazione provvederà alla tenuta dei libri obbligatori come stabilito all'art. 15 CTS (libri sociali degli ETS).

#### **ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato nei limiti consentiti dalla normativa applicabile da parte del Consiglio Direttivo, con il consenso unanime dei componenti del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Le modifiche acquistano efficacia con la loro iscrizione nel RUNTS.

#### **ART. 15 -FORO COMPETENTE**

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Arezzo.

#### **ART. 16 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 9 CTS), ad altri enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo, con il parere favorevole dell'Organo di controllo.

F.to: Masetti Carla, Fabio Pecorari, Patrizia Donati, Fabio Garbini, Carmelo Gambacorta.

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo  
(art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 - art.68, Legge 16 febbraio 1913  
n.89)

Io sottoscritto Dottor Gambacorta Carmelo, Notaio in Sansepolcro,  
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo,  
certifico

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata  
di certificato di validità valido fino al 24 luglio 2026 rilasciato dal  
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la  
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale  
cartaceo autenticato da me Notaio, firmato a norma di legge.

Si rilascia per usi consentiti dalla legge.

Sansepolcro, 5 gennaio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Carmelo Gambacorta.